

ALLEGATO A

Comune di Canazei



Comun de Cianacei

Disciplinare su plateatici e dehors

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lett. g) della legge urbanistica provinciale
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 di data 14.03.2024

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANAZEI

F.TO Dott. Giovanni Bernard

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott.ssa Lara Brunel

Sommario

Sezione I – Quadro di riferimento	4
1. Premessa	4
2. Riferimenti normativi	5
3. Disciplina urbanistica	6
4. Disciplina beni culturali	7
Sezione II - Caratteristiche tecniche, limiti, condizioni e procedure per la realizzazione di plateatici e dehors	9
Art. 1	9
Oggetto e finalità	9
Art. 2	9
Definizioni	9
Art. 3	10
Disposizioni generali	10
Art. 4	12
Lavori di pubblico interesse e grandi eventi	12
Art. 5	13
Criteri minimi generali di inserimento nel centro storico e in prossimità a beni culturali	13
Art. 6	14
Tipologie dei plateatici	14
Art. 7	15
Caratteristiche degli elementi dei plateatici	15
Art. 8	16
Tipologie degli elementi di delimitazione	16
Art. 9	16
Zonizzazione	16
Art. 10	17
Ammissibilità delle tipologie in funzione delle zone	17
Art. 11	17
Piani di dettaglio e progetti coordinati di arredo	17
Art. 12	17
Plateatici e dehors su suolo pubblico	17
Art. 13	18
Plateatici e dehors su suolo privato	18
Art. 14	18
Documentazione	18

Art. 15	19
Diffornità dei plateatici	19
Art. 16	19
Manufatti esistenti	19
Art. 17	19
Vigilanza	19

Sezione I – Quadro di riferimento

1. Premessa

È divenuta consuetudine allestire, principalmente nel periodo primaverile ed estivo, ma anche invernale e in occasioni legate a periodi festivi, le zone antistanti bar e ristoranti con tavolini, sedute e ombrelloni per offrire ai clienti l'alternativa di una sosta all'aria aperta.

Partendo, quindi, dalla convinzione che è necessario valorizzare lo spazio pubblico per le manifestazioni e per la vita collettiva, nonché per la sua valenza di luogo di incontro e di offerta di ospitalità che consente di godere di un contesto turistico, elementi che favoriscano la frequentazione dei luoghi, è stato redatto il presente disciplinare per la definizione degli elementi costitutivi dei plateatici e dei dehors a servizio degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della conservazione della qualità dell'ambientazione urbana interessata e comunque del decoro.

Il presente disciplinare regola la realizzazione dei plateatici e dei dehors, su suolo pubblico o su suolo privato, secondo tipologie e procedure di autorizzazione descritte nei relativi paragrafi ed articoli.

Le strutture che non rientrino nella tipologia dei plateatici possono essere realizzate solo se conformi alla normativa urbanistico edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali secondo i titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

Laddove siano realizzate in assenza di tali condizioni, si applicano le sanzioni correlate all'occupazione di suolo pubblico ovvero alla vigilanza edilizia (di cui al titolo VI della L.P. n. 1/2008 *Pianificazione urbanistica e governo del territorio*) nei casi di realizzazione su suolo privato.

Inoltre, per gli edifici e le aree direttamente o indirettamente vincolate ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. n. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*), dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal Codice ed in caso di violazione si applicano le sanzioni ivi previste.

2. Riferimenti normativi

Il presente disciplinare è stato redatto ai sensi delle norme vigenti nei diversi settori interessati:

- Legge Urbanistica provinciale - art 78, comma 3, lett. g) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
- Regolamento Edilizio Comunale
- Regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160
- Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- Regolamento del Corpo Polizia Locale Val di Fassa approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 13.03.2015.
- Codice dei beni culturali e del paesaggio – Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- Nuove disposizioni in materia di beni culturali - art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 che attribuisce alla Provincia le competenze statali in materia di tutela di beni culturali.
- Legge provinciale sul commercio - legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17.
- Legge provinciale sugli esercizi pubblici - art. 7 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9
- Regolamento attuativo della legge provinciale 9/2000 - DPP 14 giugno 2001, n. 21-72/ Leg.
- Legge provinciale sull'attività amministrativa – legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

3. Disciplina urbanistica

Con il presente disciplinare si intende dare esecuzione alla normativa urbanistica provinciale introdotta con la **L.P. 15/2015, all'art. 78, comma 3**¹ - da ultimo modificato dalla legge finanziaria provinciale 2023 - secondo il quale i plateatici e le loro coperture sono interventi liberi, previa comunicazione al Comune.

L'art. 78 individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo e richiama come tali interventi debbano essere eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze. Fatti salvi quindi anche gli interventi su beni culturali come specificato al seguente paragrafo.

Ai sensi di tale normativa, che demanda alla regolamentazione comunale l'individuazione delle ipotesi di opere libere solo "tratteggiate" dalla legge provinciale, è stato redatto il presente documento in cui è contenuta la disciplina delle strutture accessorie riferite a esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande: plateatici e dehors, meglio definiti nello schema di disciplinare declinato negli articoli seguenti, che contiene condizioni per il posizionamento e tipologie. È necessario che lo schema venga adeguato alle effettive situazioni di contesto dei Comuni che intendano avvalersene.

Nel caso in cui l'intervento non sia riconducibile alle tipologie indicate, e sia compatibile con le norme urbanistiche, dovrà essere rilasciato/presentato adeguato titolo edilizio. In difetto, si profilano ipotesi di abuso edilizio.

¹ 3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

...omissis...

g) le attrezzature, gli elementi di arredo, **i plateatici e le loro coperture**, o pergolende, o altre coperture comunque denominate, **di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali**, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia.

4. Disciplina beni culturali

Per quanto riguarda la disciplina dei beni culturali, si richiama che un immobile avente più di settanta anni, di proprietà pubblica o di persona giuridica senza scopi di lucro, è sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal combinato degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale; in particolare l'art. 10, comma 4 lettera g) ricomprende tra le cose soggette a tale disposto le **pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico**². Per spazi urbani si intendono le aree individuate dal Piano Regolatore Generale che delimitano i centri storici e i centri di antica origine.

Ciò non esclude che non vi siano altri tracciati di viabilità storica che per caratteristiche intrinseche non possano essere comunque vincolati.

Sono inoltre soggetti al Codice i beni con vincolo espresso e tavolarmente trascritto e le cose gravate da prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 dello stesso Codice a rispetto delle viste e delle condizioni di ambiente e decoro dei beni stessi.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 42/2004³ stabilisce che i beni culturali non possono essere danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. È quindi importante che ogni intervento di "allestimento" si rapporti con la tipologia dello spazio urbano, in particolare del centro storico, evitandone l'alterazione. Deve inoltre essere assicurata la salvaguardia delle viste e delle prospettive sui monumenti che caratterizzano la scena urbana e sulle vie e le piazze storiche stesse, di cui si deve continuare a riconoscere le qualità formali e dimensionali. Le installazioni infine non dovranno confliggere con la corretta conservazione e protezione degli edifici e dei manufatti artistici, quali le fontane, stele, erme e busti, i monumenti commemorativi, i complessi scultorei, ecc. né con il decoro dei beni e del significato che essi rappresentano.

Si richiama che lo scadimento dei luoghi per l'inserimento di manufatti e per la modalità di gestione delle attività non consone alla qualità del contesto, ha inoltre effetti pregiudizievoli anche sullo sviluppo e la promozione del turismo, non solo culturale. La bellezza e la varietà dei luoghi, che una frequentazione quotidiana tende a rendere meno evidente, hanno in realtà, per qualità della composizione, ricchezza di particolari e sedimentazioni storiche, una fondamentale ricaduta sull'accrescimento del senso civico, della coesione sociale e del benessere.

Il comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004⁴ subordina ad autorizzazione del soprintendente l'esecuzione di lavori e opere di qualunque genere sui beni culturali e, nei casi prescritti, sugli immobili soggetti a forme di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45, sopra richiamato.⁵

² **D.Lgs n. 42/2004 - Art. 10, comma 4**

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

[...] g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico

³ **D.Lgs n. 42/2004 - Art. 20. Interventi vietati**

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

⁴ **D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione**

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

[...]

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

⁵ **D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 45. Prescrizioni di tutela indiretta**

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 42/2004⁶, fuori dai casi previsti dal comma 2, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti, previa specifica autorizzazione da parte del soprintendente.

Ne consegue che la procedura per l'installazione di plateatici e dehors su spazi urbani ricadenti nelle tipologie dell'art. 10, comma 4 lettera g) del Codice oppure dichiarati di interesse culturale è la seguente:

- l'esercente il pubblico esercizio richiede l'autorizzazione all'installazione alla UMST soprintendenza per i beni e le attività culturali presentando il relativo progetto ai sensi dell'art. 21;
- ottenuta l'autorizzazione da parte del soprintendente, l'esercente richiede la concessione all'occupazione di suolo pubblico al Comune, che preventivamente al rilascio, dovrà ottenere l'autorizzazione di cui al citato art. 106, comma 2 bis.

In sede di autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni per la migliore conservazione dei beni.

Gli immobili gravati da sole prescrizioni di cui all'art. 45 non sono soggetti all'art. 106; pertanto per essi è sufficiente ottenere l'autorizzazione del soprintendente ai sensi dell'art. 21, quale prevista dalle prescrizioni di vincolo.

Si richiama inoltre che l'art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004 regola la collocazione e l'affissione di cartelli e altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate quali beni culturali e nell'ambito o in prossimità agli stessi.

L'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede, infine, che i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

⁶ **D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 106. Uso individuale di beni culturali**

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

Sezione II - Caratteristiche tecniche, limiti, condizioni e procedure per la realizzazione di plateatici e dehors

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare regola le caratteristiche tipologiche dei plateatici e delle attrezzature di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 15 del 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio).
2. Il presente disciplinare regola, inoltre, la procedura di autorizzazione per l'installazione di plateatici su aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e la procedura di autorizzazione alla concessione in uso delle aree ai sensi dell'articolo 106 del medesimo Codice.
3. L'utilizzo del dehor risulta essere in prevalenza come spazio sostitutivo dello spazio interno disponibile per i clienti, e pertanto la superficie aggiuntiva non comporta revisione dei criteri di sorvegliabilità, dei requisiti igienico sanitari di settore e degli standard parcheggio stabiliti dalla normativa provinciale purché la nuova superficie sia comunque inferiore alla superficie interna destinata alla somministrazione come indicata nella licenza di esercizio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente regolamentazione si intende per:
 - a) **Plateatico:** struttura a servizio esclusivo di un pubblico esercizio, finalizzata all'estensione all'aperto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Essa può essere diversamente strutturata:
 - i. **Plateatico semplice:** struttura priva di chiusure costituita da soli elementi mobili come tavolini, sedie, poltroncine, sgabelli, ombrelloni, elementi di arredo vegetale e fioriere, lampade ed elementi riscaldanti e rinfrescanti, pedane.
 - ii. **Plateatico con dehors (c.d. dehors):** struttura realizzata con elementi leggeri, copertura fissa o retrattile, senza tamponamento perimetrale o con tamponamento semichiuso o chiudibile, le cui caratteristiche sono definite dal presente disciplinare.
 - b) **Pubblico esercizio:** esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera [...]).⁷
 - c) **Superficie destinata alla somministrazione:** è la superficie definita dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.P.P. n. 21-72/Leg (Regolamento attuativo della l.p. n. 9/2000), come *"la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo*

⁷ L.P. n. 9/2000, art. 7. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla sussistenza dei requisiti di tipologia e di classificazione previsti dal capo II, al possesso di requisiti morali e professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, alla disponibilità della costituenda azienda commerciale, alla sorvegliabilità dei locali e alla loro conformità alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro.

3. Quando l'espressione "autorizzazione" ricorre in questa legge con riferimento all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, essa s'intende sostituita dall'espressione "segnalazione certificata di inizio attività".

spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi".

- d) **Superficie complessiva:** è la superficie definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del D.P.P. n. 21-72/Leg (Regolamento attuativo della l.p. n. 9/2000), come *"tutta la superficie dell'esercizio comprensiva dell'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi"*.
- e) **Pertinenza:** nel caso di plateatici sia semplici che dehors la natura pertinenziale è costituita da un rapporto di complementarità e strumentalità tra questi ed il pubblico esercizio cui sono destinati. La struttura pertinenziale può essere in aderenza o in appoggio all'esercizio esistente o anche isolata, ma ad una distanza strettamente funzionale al pubblico esercizio (massimo metri lineari 20).
- f) **Strutture stagionali:** strutture facilmente removibili la cui permanenza, di durata inferiore all'anno, è limitata al periodo assegnato dal Comune nel limite massimo individuato al seguente articolo 3, comma 11 del presente disciplinare.
- g) **Centro storico:** ambito individuato dal Piano Regolatore Generale, ivi compresi gli edifici storici sparsi.

Art. 3

Disposizioni generali

1. I plateatici devono essere di natura pertinenziale rispetto a una attività di pubblico esercizio; sono destinati esclusivamente all'attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, come estensione all'esterno dell'attività del pubblico esercizio di cui sono a servizio. Tali strutture non possono pertanto essere adibite a qualsiasi altro uso improprio. La possibilità di installare le strutture va puntualmente valutata al fine di evitare pericolosità e rischi per gli utenti e gli addetti al servizio ed evitare interferenze con altre attività o con altri aspetti come quello della mobilità, dell'igiene pubblica, della sicurezza.
2. I plateatici possono essere insediati su suolo pubblico e su suolo privato.
3. I plateatici anche stagionali realizzati su suolo pubblico, per quanto non previsto dal presente disciplinare, sono soggetti alle norme vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e al rispetto del regolamento sul Canone Unico approvato dal Consiglio comunale.
4. La loro realizzazione deve tassativamente garantire i percorsi ciclo-pedonali esistenti salvaguardando una larghezza minima di m 1,5, garantire l'accesso e il passaggio alle persone con disabilità e deve rispettare le rampe di salita/discesa ad uso dei disabili installate ai fini della rimozione delle barriere architettoniche.
5. I plateatici, su suolo pubblico, hanno durata temporanea corrispondente all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comune eventualmente rinnovabile.
6. Le strutture stagionali devono essere tempestivamente smantellate alla fine del periodo concesso ed eventualmente riproposte per il periodo stagionale successivo. Anche nel caso di autorizzazioni stagionali pluriennali, alla fine di ogni periodo stagionale di apertura le strutture vanno rimosse. Esse, pertanto, non possono essere mantenute, ancorché chiuse, tra un periodo di apertura e l'altro.
7. I plateatici su suolo privato costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale n. 15 del 2015 se realizzati nel rispetto delle tipologie stabilite dal presente disciplinare. In caso di difformità con dette tipologie, sono soggetti alla richiesta di idoneo titolo edilizio nel rispetto dei parametri di zona.
8. Nel caso di realizzazione di plateatici in contesti vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42 del 2004, devono essere ottenute preliminarmente le necessarie autorizzazioni, come specificato nei seguenti articoli 12 e 13 del presente disciplinare.
9. Nel caso in cui la realizzazione di plateatici interessi aree di tutela ambientale e beni ambientali di cui all'articolo 64, comma 2, lettere c) e d) della legge provinciale n. 15 del 2015 deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica della CPC, salvo che lo stesso intervento non sia

soggetto anche all'autorizzazione del soprintendente, nel qual caso l'autorizzazione di quest'ultimo comprende anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 66, comma 4 della stessa legge provinciale.

10. I titolari del pubblico esercizio devono garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture.
11. In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro un mese dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell'attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dai provvedimenti di concessione di occupazione suolo pubblico e fatta salva la possibilità di mantenere le strutture in caso di subentro di nuovo esercente.
12. Inoltre, i plateatici devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) **Sicurezza e qualità dei materiali:** Tutti gli arredi previsti per le occupazioni disciplinate dal presente Disciplinare devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, infrangibili e appartenenti alla classe 2 di reazione al fuoco (DM 14/10/2022 ex DM 26/06/1984).

Gli elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali.

Le strutture ombreggianti devono potere resistere ai colpi di vento: pertanto devono essere zavorrate al suolo con piastre o a mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tal fine è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate.

I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili mal posizionate, tali da costituire fonti di pericolo per l'incolumità delle persone.

La superficie di calpestio deve essere antisdrucchiolo in conformità alle norme vigenti in materia.

Gli elementi portanti e di protezione laterale delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative e la loro idoneità deve essere attestata da apposita documentazione tecnica da conservare presso l'esercizio e da esibire in caso di controllo.

La superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione periodica; la pulizia deve riguardare periodicamente anche le superfici sottostanti le pedane.
 - b) **Interferenze:** l'ingombro delle strutture e delle pedane non deve occludere griglie e caditoie per la raccolta delle acque meteoriche o precludere l'accesso a idranti o prese d'aria, salvaguardandone la funzionalità. Eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche o di reti tecniche sia su spazio pubblico che privato deve essere eventualmente valutata; in ogni caso in corrispondenza di caditoie devono essere realizzate botole o portelli apribili. Deve inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli alberi presenti.
 - c) **Impiantistica:** l'eventuale impiantistica deve avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento e raffrescamento solo tramite corpi scaldanti/raffrescanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale, devono inoltre essere certificati secondo le norme UE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. È assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole, sia cariche che scariche, in deposito nei locali privati non a norma e non autorizzati a tale scopo dagli Enti competenti.
 - d) **Sbarriamento:** i plateatici devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche; a tal fine, per il superamento di eventuali dislivelli, è ammessa la realizzazione di pedane e scivoli costituiti da tavolati lignei o da altro materiale idoneo.
 - e) **Pubblicità:** non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili, né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura.
 - f) **Arredi e dotazioni interni:** all'interno di tali strutture potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, come elencati all'articolo 2, comma 1 del presente disciplinare, non altri arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande.

La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non possono, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande.

13. Nel contesto di manifestazioni, di eventi occasionali, di periodi festivi come quello natalizio o simili, per la collocazione di ulteriori elementi quali palchi o altre strutture di somministrazione di bevande o di alimenti tipico-tradizionali, devono essere chieste le autorizzazioni specifiche nel rispetto della normativa vigente e, comunque, gli stessi devono essere rimossi a fine evento.
14. Non è ammesso l'uso di macchinette erogatrici di alimenti, o macchinette per giochi elettronici e simili.
15. Spetta al Comune valutare la compatibilità della richiesta con gli altri interessi pubblici e privati coinvolti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - in corrispondenza di fermate di linee di trasporto pubblico l'occupazione può essere autorizzata solo quando non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri;
 - l'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale presente, né interferire o limitare la visibilità dei conducenti di veicoli;
 - in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare;
 - in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, come da DM 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali).
16. La Commissione edilizia comunale può esprimersi negativamente con adeguata motivazione rispetto al posizionamento dei plateatici. Ad esempio, nel caso in cui vi sia la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, in particolare tenendo conto delle problematiche legate allo sgombero neve, e anche alla pulizia degli spazi pubblici, oltre che dell'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni) o alla realizzazione di opere pubbliche.
17. In spazi piccoli e ristretti deve essere fatta una valutazione di compatibilità anche a prescindere dalla transitabilità. Deve essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati.
18. I plateatici, fatti inoltre salvi i diritti di terzi, devono rispettare le seguenti norme:
 - Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 29.04.2021;
 - Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - Regolamento del Corpo Polizia Locale Val di Fassa approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 13.03.2015.

Art. 4

Lavori di pubblico interesse e grandi eventi

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli elementi, con rimozione a carico degli esercenti e senza la possibilità di richiedere indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti o società erogatori di servizi. In tali casi, il soggetto che esegue gli interventi, è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto all'esercente la data in cui il suolo dovrà essere reso libero;
 - b) per i lavori straordinari e urgenti che necessitano della rimozione immediata degli arredi;
 - c) in caso di svolgimento di grandi eventi in loco o nelle immediate adiacenze;
 - d) per limitati periodi di tempo, a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione in caso di manifestazioni, fiere e mercati, per il tempo strettamente necessario.

Art. 5

Criteria minimi generali di inserimento nel centro storico e in prossimità a beni culturali

1. L'insieme degli elementi mobili, smontabili e comunque facilmente rimovibili, che costituisce il plateatico deve porsi temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico.
2. Il plateatico deve fare diretto riferimento ai fronti dell'edificio con cui stabilisce relazioni e interferenze, nel rispetto anche della qualità urbana che definisce lo spazio pubblico stesso, con un'ulteriore attenzione agli edifici espressamente vincolati e ad essa connessi per il rapporto di contestualità storico architettonica; il plateatico deve quindi garantire il mantenimento della relazione estetico-compositiva tra l'edificio a cui afferisce. Sono escluse occupazioni aderenti ai prospetti caratterizzati da un significativo lessico architettonico o decorativo. È fatta salva, laddove necessario, la possibilità di allontanare il plateatico dal fronte architettonico cui lo stesso si riferisce in modo da mantenere una fascia di rispetto che consenta la percorribilità pedonale.
3. Il plateatico deve inserirsi armoniosamente per dimensioni, forme, materiali, colori e finiture nel contesto tutelato, non deve occultare la vista di beni culturali e di ogni eventuale altro elemento significativo presente nel contesto quali targhe, lapidi o cippi commemorativi e ogni apparato decorativo presente sugli edifici o negli spazi aperti. Il plateatico deve essere totalmente e prontamente reversibile, oltre che nei casi di emergenza o di contingenza rilevati dal Comune, in caso di necessità di interventi conservativi urgenti relativi ai prospetti degli edifici vincolati. L'occupazione di suolo pubblico per plateatici in adiacenza o in stretta prossimità a beni culturali può essere concessa solo nel caso in cui rimanga quanto più possibile libera da ogni fronte la visibilità del bene culturale, nel rispetto del diritto al godimento pubblico.
4. Nelle zone di particolare valore culturale del centro storico o in prossimità di beni e complessi culturali notevoli, come identificati nella Zona A di cui all'articolo 9 del presente disciplinare, non possono essere installati dehors per l'interferenza visiva che essi introdurrebbero stabilmente nei confronti delle quinte edilizie e dei manufatti che configurano gli spazi o rispetto alla valenza architettonica o identitaria degli spazi stessi. Nelle stesse aree non sono ammesse strutture stagionali, in quanto la loro installazione introduce una significativa limitazione al godimento pubblico degli spazi, ancorché temporanea.
5. L'area occupata dal plateatico deve avere dimensioni compatibili con quelle delle dimensioni dello spazio pubblico in cui viene ad essere inserito e del rapporto complessivo tra installazioni e spazio libero, oltre a quanto già previsto dal seguente articolo 6 del presente disciplinare che fissa le dimensioni massime e il criterio di proporzione alla superficie dell'ambiente chiuso dell'esercizio di riferimento.
6. La presenza del plateatico non deve costituire occasione per impieghi contrari al decoro degli spazi urbani in cui si inseriscono e quindi non dovranno essere aggiunti manufatti tali da costituire disordine, eccessivo impatto, disturbo continuativo e i plateatici stessi dovranno essere oggetto di cure manutentive.
7. Dall'occupazione non deve derivare danno diretto o potenziale alla conservazione degli immobili vincolati e quindi non sono ammessi interventi o depositi di materiali, o usi che comportino rischi di incendio, eccessiva esposizione delle superfici lapidee ed intonaci di pregio a condense o abrasione, ecc.
8. Dall'occupazione non deve derivare introduzione di barriere motorie o visive o altro impedimento al godimento pubblico dei luoghi e dei beni.

Art. 6 Tipologie dei plateatici

1. **Tipologie:** la realizzazione di plateatici è vincolata alle tipologie di cui all'Allegato A2 del presente disciplinare. Potranno essere ammesse variazioni minime alle caratteristiche costruttive (struttura portante, pedane, colore, materiale di tamponamento, ecc.), purché adeguatamente motivate e supportate da ragioni tecniche previo parere positivo della struttura comunale competente.

I dehors possono essere isolati o collegati all'edificio. Possono essere realizzati con l'ausilio di pedana ed avere copertura piana o inclinata in tessuto impermeabile, in vetro o policarbonato con eventuali tende interne fisse o mobili.

I dehors devono essere costituiti da componenti leggeri, con struttura portante prevalentemente in metallo o legno. Possono essere privi di tamponamento (Dehors A come da Allegato A2), con tamponamento laterale di altezza inferiore a 1,50 m (Dehors B come da Allegato A2), con tamponamento a tutta altezza purché apribili almeno per il 70% della superficie (Dehors C come da Allegato A2). Il tamponamento deve essere costituito da elementi trasparenti, in vetro o policarbonato; la trasparenza deve essere garantita su tutto il perimetro, ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore a 50 cm da terra.

Le strutture stagionali hanno le seguenti tipologie:

- a) plateatici semplici dotati di recinzione laterale in materiale trasparente di altezza max 1,50;
- b) dehors tipo A, di cui all'Allegato A2, con copertura in materiale leggero e tamponamenti laterali in materiale leggero e/o trasparente, a seconda del periodo stagionale estate/inverno.

2. **Dimensioni massime e ingombri:** I plateatici, comprese eventuali sporgenze, non potranno superare le seguenti dimensioni:

- a) Su suolo pubblico:
 - i. Nelle zone A 20 mq;
 - ii. Nelle zone B 30 mq;
- b) Su suolo privato:
 - i. Nelle zone A 40 mq;
 - ii. Nelle zone B 80 mq;

In ogni caso, la superficie dei plateatici si deve ispirare a un criterio di proporzionalità con l'esercizio cui si riferisce e comunque non può essere maggiore del doppio della superficie già destinata alla somministrazione.

L'altezza massima esterna della copertura è di 3,00 metri misurata sul perimetro esterno. Sono ammesse eccezionalmente altezze superiori, con riferimento a istanze idoneamente motivate, nella logica di garantire allineamenti predefiniti ed esistenti e purché vi sia una congrua e vincolata contestualizzazione. Lo sviluppo volumetrico della struttura fissa dovrà dialogare in termini di proporzione con il contesto urbano al fine di assicurare armonia complessiva tra spazi costruiti e spazi aperti; L'altezza interna non deve essere inferiore a 2,20 m e superiore a 2,80 m. L'area dei "dehors" non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici o alle entrate ed uscite di luoghi di servizio pubblico (municipio, ambulatori pubblici, cinema, teatri, luoghi di culto) o esercizi di vendita al dettaglio di dimensione pari o superiore alle medie strutture di vendita. In tutti questi casi deve essere lasciato uno spazio libero di 5 metri prima e dopo le aree di sosta bus e ai lati delle entrate dei luoghi di servizio pubblico e commercio.

L'installazione di "dehors" interessanti aree pedonali pubbliche, (marciapiedi, o strade vicoli e piazzette ad esclusivo uso pedonale,) dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza delle stesse e comunque non inferiore a 1,5 metri (art 20 Codice della Strada). Tale distanza potrà essere ridotta nei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 3 art. 20 del Codice della Strada.

L'occupazione di suolo pubblico già destinato a parcheggio è ammesso solo se l'esercente è in grado di individuare aree di sosta alternative nel raggio massimo di 50 metri su spazi privati

liberi da vincolo di parcheggio pertinenziale residenziale o per attività commerciali/produttive di qualsiasi tipologia.

Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con dehors fissi e/o con pedana, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.

I "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori. In particolare, non sono ammessi elementi aggettanti o insistenti su suolo pubblico al di fuori dell'area autorizzata per l'occupazione dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

I dehors realizzati su suolo privato possono essere realizzati a confine della viabilità locale e spazi pubblici nel rispetto dei criteri indicati ai commi precedenti.

20. Al di fuori dal centro storico i dehor devono rispettare le distanze di 1,5 dal bordo strada quando non vi è il marciapiede. In presenza del marciapiede è ammessa la realizzazione a distanza di 50 cm dallo stesso.

3. **Materiali:** i dehors devono garantire un alto grado di trasparenza, per ridurre l'impatto in particolare sullo spazio urbano pubblico e preservarne una percezione di insieme; sono pertanto considerate inammissibili schermature perimetrali o divisorie interne opache, sia fisse che mobili.
4. **Reversibilità:** ogni eventuale ancoraggio deve essere removibile e comunque autorizzato. Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico, né su spazio privato.

La realizzazione della struttura deve sempre garantire la salvaguardia dell'integrità della superficie del suolo pubblico: non sono pertanto consentite fondazioni o ancoraggi su pavimentazioni di lastre di pietra e ogni struttura deve essere facilmente smontabile.

Art. 7

Caratteristiche degli elementi dei plateatici

1. Gli elementi dei plateatici, i materiali, le forme e gli elementi di finitura degli stessi devono essere coerenti con la percezione cromatica dell'immediato contesto e conformi alle seguenti indicazioni:

a) Ombrelloni

Gli ombrelloni si definiscono, in particolare, come elementi portanti, di solida struttura, con copertura di tela in tinta unita, forniti generalmente di un solo punto di appoggio (es. ombrellone a palo centrale o laterale) con ingombro di forma e dimensioni adeguate, la cui proiezione deve ricadere all'interno dell'area concessa. All'interno di uno stesso plateatico sono ammessi solo ombrelloni della medesima tipologia.

Nel centro storico o in prossimità di beni culturali sono ammessi solo ombrelloni di colore neutro, per l'intera via o piazza interessata. La struttura deve essere in legno o metallo, intonata con sedie e tavolini. Non sono ammesse coperture di plastica e/o in tela cerata. Gli ombrelloni devono essere privi di scritta e logo pubblicitari, fatto salvo il nome e/o logo caratterizzante l'esercizio sui soli risvolti

b) Pedane

Le pedane devono essere costituite da strutture modulari mobili, di qualità formale, costruttiva e materica, facilmente smontabili e amovibili, con altezza non superiore al marciapiede, o al dislivello; possono essere opportunamente delimitate da una semplice balaustra intonata agli arredi. Le pedane non devono in alcun caso costituire elementi di contrasto all'accessibilità ed anzi agevolare la rimozione di eventuali barriere architettoniche.

Nel centro storico o in prossimità di beni culturali sono assentibili solo quali pavimentazioni sopraelevate atte a garantire una superficie orizzontale continua all'esclusivo scopo di eliminare pericolosi dislivelli o coprire pavimentazioni particolarmente dissestate, preferibilmente prive di recinzioni fatte salve esigenze di sicurezza.

c) Recinzioni ed elementi di arredo vegetale

Le recinzioni devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 8 e delle tipologie di cui all'Allegato A2. Qualora necessarie non dovranno costituire elemento di interferenza visiva o di fruizione degli spazi pubblici.

d) Lampade ed elementi riscaldanti e raffrescanti

È escluso il collegamento elettrico diretto del plateatico alla corrente di rete tramite cavi aerei; detto collegamento è possibile solo laddove sussistano prese di corrente all'interno dell'area concessa. Il collegamento alla corrente privata o alle antenne deve avvenire mediante apposite canaline opportunamente nascoste o incorporate nella struttura, sono vietati cavi aerei. Riguardo ai corpi illuminanti, sono preferibili lampade portatili del tipo a led con batteria ricaricabile posizionate sui tavoli. Sono comunque ammessi elementi illuminanti, riscaldanti e raffrescanti di tipologia non invasiva, in numero limitato e il cui tipo, forma e dimensioni deve essere esplicitamente documentato nell'istanza di concessione e assentito.

e) Casse acustiche

Casse acustiche o altri impianti di diffusione sonora e impianti televisivi e video sono ammessi solo previo parere positivo della struttura comunale competente.

- i. Manufatti di arredo non previsti specificamente, purché attinenti al presente disciplinare, dovranno essere indicati nella richiesta e formalmente autorizzati;
- ii. Non sono ammessi elementi aggiuntivi di disturbo visivo, quali le insegne pubblicitarie e l'installazione di oggetti promozionali.

Art. 8

Tipologie degli elementi di delimitazione

1. Si tratta di elementi utilizzati per delimitare l'area di calpestio, posizionati lungo il perimetro del plateatico a "protezione" degli utenti e collocati entro la superficie autorizzata all'uso; atteso che influiscono sul grado di permeabilità dello spazio occupato dal plateatico e sulla visibilità da e verso l'esterno, contribuendo spesso a impedire o ostacolare la percorribilità pedonale e la fruibilità degli spazi pubblici, sia in termini fisici che visivi, sono vietati in via generale su suolo pubblico.
2. I plateatici possono essere perimetrati mediante elementi d'arredo preferibilmente vegetali, quali fioriere o singoli vasi, con funzione di creare una delimitazione della superficie di pertinenza dell'esercizio pubblico di somministrazione.
3. Le delimitazioni dello spazio occupato dal plateatico sono ammesse per ragioni legate alla sicurezza rispetto al traffico veicolare o rispetto a differenze di quota stradale potenzialmente pericolose. Le delimitazioni sono in generale vietate sulle vie del centro storico in quanto elementi ritenuti non strettamente necessari per l'allestimento ed il funzionamento del plateatico.

Art. 9

Zonizzazione

1. Al fine dell'applicazione del presente disciplinare sono individuate le aree urbane contraddistinte da caratteri omogenei come segue:

Zona A

Area del perimetro del centro storico come definito nel vigente piano regolatore comunale.

Zona B

Aree all'esterno del perimetro del centro storico come definito nel vigente piano regolatore comunale

Art. 10

Ammissibilità delle tipologie in funzione delle zone

4. Le tipologie ammesse nelle zone di cui all'art. 9 sono quelle definite nell'allegato A1 che costituisce allegato tecnico al presente disciplinare.

Art. 11

Piani di dettaglio e progetti coordinati di arredo

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può predisporre piani di dettaglio per aree urbane particolarmente rilevanti o di pregio, al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei plateatici esposti. In funzione dell'ampiezza della sezione stradale, della percorribilità pedonale e/o veicolare della via, del rapporto con le altre funzioni dello spazio pubblico e dell'aspetto economico, morfologico e sociale dell'area, i piani di dettaglio individuano le porzioni massime di suolo pubblico complessivamente concedibili e fissano, se necessario, prescrizioni specifiche cui conformarsi.
2. La Giunta comunale può approvare progetti di arredo coordinati, riferiti ad una medesima area che si intenda valorizzare e presentati congiuntamente da più titolari di pubblici esercizi o dalle associazioni di categoria.
3. I piani di dettaglio e i progetti coordinati di arredo approvati dalla Giunta possono derogare alle caratteristiche degli elementi dei plateatici e ai limiti dimensionali previsti dal presente disciplinare senza incidere sull'ammissibilità delle tipologie in funzione delle zone.

Art. 12

Plateatici e dehors su suolo pubblico

1. La procedura per l'installazione di plateatici e dehors su piazze, vie ed altri spazi urbani pubblici o suoli privati e gravati da servitù di pubblico passaggio di interesse artistico o storico di cui all'art. 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004, compresi all'interno del perimetro del centro storico individuato dal PRG, è soggetta alla seguente procedura:
 - a) l'esercente il pubblico esercizio richiede l'autorizzazione all'installazione alla UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali presentando il relativo progetto ai sensi dell'art. 21;
 - b) ottenuta l'autorizzazione da parte del soprintendente, l'esercente richiede la concessione all'occupazione di suolo pubblico al Comune, che preventivamente al rilascio, dovrà ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 106, comma 2 bis del citato D.Lgs.
2. La domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato al successivo art. 14.
3. La richiesta va previamente valutata dall'ufficio tecnico, che potrà avvalersi della Commissione edilizia comunale, per l'acquisizione del parere relativo agli aspetti tipologici nei casi di variazioni lievi alla tipologia normata dal Disciplinare e, comunque, in tutti i casi in cui siano posizionati dehors. L'ufficio si esprime con parere vincolante, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione suolo pubblico.
4. Per tutti gli altri aspetti, la concessione di occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di plateatici è regolata dal Disciplinare per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.
5. Previo ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico va presentata una comunicazione per opere libere al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3 lettera g), della legge provinciale n. 15 del 2015.

6. L'installazione di strutture stagionali su suolo pubblico è soggetta alla medesima procedura autorizzativa dei plateatici.

Art. 13

Plateatici e dehors su suolo privato

1. La realizzazione di plateatici su suolo privato, realizzati in conformità alle tipologie stabilite dal presente dispositivo, è da considerarsi opera libera ai sensi dell'articolo 78, comma 3 lettera g), della legge provinciale n. 15 del 2015. Tali manufatti sono soggetti a comunicazione al Comune, allegando la documentazione di cui al successivo articolo 14.
2. La realizzazione di plateatici con caratteristiche diverse da quelle riconducibili alle tipologie stabilite dal presente dispositivo, sono soggette a titolo edilizio e sono tenute al rispetto della disciplina urbanistica vigente.
3. Il Comune, per motivi di uniformità, può vietare la realizzazione di plateatici e dehors non conformi alle tipologie stabilite dal presente disciplinare.
4. La realizzazione di plateatici e dehors su suolo privato vincolato o su immobile risalente ad oltre settanta anni di proprietà di persona giuridica privata senza fini di lucro, o su immobile gravato da vincolo indiretto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 42 del 2004, a chiunque appartenente e qualora le prescrizioni lo prevedano, è soggetta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del medesimo Decreto.
5. L'installazione di strutture stagionali su suolo privato è soggetta alla medesima procedura autorizzativa dei plateatici.

Art. 14

Documentazione

1. Si elenca di seguito la documentazione da allegare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo obbligatorio dell'ufficio preposto da allegare alla comunicazione per opere libere nel caso di realizzazione su suolo privato:
 - a) estratto mappa catastale;
 - b) planimetria in scala adeguata, con evidenza della localizzazione del plateatico/dehors, con riferimento a tutti i limiti e vincoli della zona interessata;
 - c) piante, prospetti e sezioni quotati della struttura progettata in scala non inferiore a 1:100 ed eventuali dettagli in scala maggiore;
 - d) relazione tecnica, con specificazione e descrizione dettagliata, anche con materiale fotografico, dei tessuti e materiali utilizzati. La relazione parimenti conterrà la dettagliata descrizione degli elementi di arredo interno del plateatico;
 - e) idonea documentazione fotografica a colori dello stato di fatto del luogo di insediamento. Le immagini saranno collegate e messe in relazione ai cono ottici di ripresa segnati su una copia della planimetria;
 - f) nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio o su area privata;
 - g) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
 - h) specifico impegno a realizzare gli impianti in conformità alla normativa vigente, e a depositare in comune le certificazioni correlate a lavori conclusi;
 - i) fidejussione/cauzione per tutto il periodo di mantenimento della struttura, di importo adeguato all'eventuale smantellamento/rimozione/smaltimento rifiuti.

Art. 15
Difformità dei plateatici

1. Nel caso siano accertati utilizzi della struttura difformi da quanto previsto nella concessione di suolo pubblico, si dovrà procedere secondo quanto indicato dal regolamento sul canone unico di occupazione.
2. Nel caso di realizzazione di plateatico difforme dal presente disciplinare gli interventi si considerano realizzati in assenza di titolo edilizio o di comunicazione.

Art. 16
Manufatti esistenti

1. Per i plateatici e i dehors esistenti, regolarmente autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare, continua a valere l'autorizzazione rilasciata sino alla sua scadenza.
2. I manufatti realizzati ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2020 e ss.mm.ii. vanno obbligatoriamente rimossi, salvo procedere, prima della scadenza, a regolarizzare detti manufatti esistenti con l'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente.
3. Alla scadenza della concessione di uso del suolo pubblico, per un eventuale rinnovo sarà necessaria nuova istanza al comune per l'ottenimento della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e nuova comunicazione per opera libera per il posizionamento del plateatico.

Art. 17
Vigilanza

1. L'accertamento di plateatici realizzati su suolo privato in contrasto con il presente disciplinare, non rientrando nella tipologia di opere libere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera g), della legge provinciale n. 15 del 2015, comporta l'applicazione della normativa urbanistica provinciale, compreso il titolo VI della legge provinciale n. 1 del 2008.
2. Analogamente, decorso il termine di utilizzo del suolo pubblico, gli stessi si intendono abusivi a tutti gli effetti con conseguente applicazione delle sanzioni in materia di occupazioni abusive.

Allegato A1: Schemi tipologici